



IL PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME

11 NOVEMBRE 2024



PRIMA DEL 1990, NON VI
ERA UN MODELLO
UNITARIO, INCERTEZZE
INTERPRETATIVE E
DISOMOGENEITÀ DELLE
SOLUZIONI
APPLICATIVE

- Legge n. 353/1990 -
NORMATIVA
PROCESSUALE
UNIFICATA
- Legge n. 80/2005
- D.Lgs. n. 149/2022



**AMBITO DI
APPLICAZIONE
ART. 669 QUATERDECIES
C.P.C.**

- La disciplina generale è applicabile ai sequestri, alle denunce di nuova opera e di danno temuto, ai provvedimenti d'urgenza, ai provvedimenti possessori interinali. È applicabile, in quanto compatibile, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile (opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi) e dalle leggi speciali.



**AMBITO DI
APPLICAZIONE
ART. 669 QUATERDECIES
C.P.C.**

Esemplificativamente, in forza dell'art. 669*quaterdecies*, le norme sul procedimento cautelare uniforme, regolato dal Capo III del Titolo I del Libro IV, in quanto compatibili, sono state ritenute applicabili:

- in tema di **procedimento cautelare contro la discriminazione** ex art. 44 d.lgs. n. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione, oggi sostituito dal procedimento dettato dall'art. 28 d. lgs. 151/2011);



**AMBITO DI
APPLICAZIONE
ART. 669 QUATERDECIES
C.P.C.**

- in tema di procedimento ex art. 8, comma 5, l. 47/1948, recante **disposizioni sulla stampa**, nell'ipotesi di mancata pubblicazione spontanea ovvero di pubblicazione inidonea alla rettifica;
- in tema di **accertamento tecnico preventivo**:
- in tema di **sequestro dei beni del coniuge, obbligato all'assegno di mantenimento**;
- in tema di **sospensione delle deliberazioni di società ed enti collettivi** (artt. 1109, comma 2, 2287, comma 2 c.c., 2378, comma 4 c.c.)



ESCLUSIONI

Non hanno natura cautelare, ma al massimo latamente cautelare, le decisioni sull'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo (art. 648 c.p.c.) e quelle di sospensione dell'immediata esecutività (art. 649 c.p.c.) e le ordinanze interinali emesse ai sensi degli artt. 186 bis, 186 ter e 423 c.p.c., destinate ad essere assorbite dalla sentenza di merito. Per le istanze di sospensione delle sentenze provvisoriamente esecutive non si applica il procedimento cautelare poiché trattasi di funzione cautelare del tutto distinta da quella dei provvedimenti cautelari: nel primo caso si tratta di sospendere l'efficacia di un titolo esecutivo che già esiste, al fine di evitare danno grave ed irreparabile; nel secondo di decidere immediatamente se "conservare" o "anticipare" l'efficacia di un titolo esecutivo solo futuro.



SOSPENSIONE ORDINANZE-INGIUNZIONI

Quanto alla sospensione dell'ordinanza-ingiunzione che irroga sanzioni amministrative ex art. 22, comma 7, l. 689 del 1981 si segnala l'intervento della Corte Cost. sulla natura latamente cautelare dei provvedimenti di sospensione dell'ordinanza e sulla non reclamabilità di siffatti provvedimenti:

«Sono manifestamente infondate, rispetto agli artt. 3 e 76 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, richiamato dagli artt. 6 e 32 del d.lgs. n. 150/2011, nella parte in cui escludono la reclamabilità dell'ordinanza che decide sulla sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, in quanto non sussiste eccesso di delega, trattandosi di misura coerente con gli obiettivi di semplificazione della legge delega, né ricorre disparità di trattamento con riguardo agli invocati tertia comparationis per la natura solo latamente cautelare di siffatti provvedimenti e per l'inidoneità degli stessi a determinare un pregiudizio irreparabile» (Corte cost. 189/2018).



Principio del contraddittorio
(eventualmente differito)

CELERITA'

STRUMENTALITA'

PROVVISORIETA'

ESECUTORIETA'
INTRINSECA

CONTROLLO ESTERNO



STRUMENTALITÀ

PROVVEDIMENTI CAUTELARI ANTICIPATORI: nesso teleologico della tutela cautelare rispetto alla decisione definitiva.

RICADUTE APPLICATIVE: inefficacia del provvedimento cautelare nel caso di mancata introduzione del giudizio di merito/ estinzione del giudizio/dichiarazione di inesistenza del diritto cautelato, art. 669 *novies* c.p.c.

STRUMENTALITÁ ATTENUTATA: provvedimenti cautelari ad effetti anticipatori, art. 669 *octies*, comma 6, c.p.c. (vedi avanti)



GIUDIZIO DI MERITO

Il mancato rispetto del termine comporta inefficacia del provvedimento cautelare conservativo, non anche del giudizio di merito:

«In tema di procedimento cautelare uniforme, l'inefficacia del provvedimento cautelare *ante causam* non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui all'art. 669 *octies*, co. 2, c.p.c., non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta» (C. 8513/2024).



FORMA DELLA DOMANDA 669 BIS

La norma in esame nulla dice riguardo agli elementi del ricorso e, pertanto, occorre riferirsi alla disposizione generale contenuta nell'art. 125 c.p.c.

Contenuto: ufficio giudiziario; parti; oggetto; ragioni della domanda; conclusioni.

Sottoscrizione - Procura (art. 83 c.p.c.)

il tipo di provvedimento tipico o atipico richiesto al giudice; l'esposizione dei fatti constitutivi al fine della valutazione del fumus bonis juris; l'individuazione del periculum in mora e gli elementi probatori per desumerlo



INDICAZIONE CAUSA DI MERITO

elemento previsto in via ermeneutica

ANTE CAUSAM: indicazione della causa di merito - necessità:

- controllo della strumentalità rispetto al giudizio di merito
- termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (a fronte di provvedimenti non anticipatori), artt. 669 octies e novies c.p.c.
anche nel caso di provvedimenti cautelari anticipatori
- individuazione del giudice competente



INDICAZIONE CAUSA DI MERITO

Cosa si intende?

TESI RESTRITTIVA: quando non siano indicate le conclusioni della causa di merito - la domanda di merito costituisce così un elemento formale

TESI PREFERIBILE: quando, anche indirettamente, non sia possibile dedurre il contenuto del giudizio di merito, senza necessità di formule sacramentali - la domanda di merito costituisce così un requisito sostanziale - tesi è maggiormente rispettosa del principio della conservazione degli effetti giuridici degli atti, dell'economia dei mezzi processuali



RAPPORTI CON LA CAUSA DI MERITO

Cautelare *ante causam*: non sono esportabili in sede di merito i contegni processuali cristallizzati nella fase cautelare - mancato disconoscimento di una scrittura.

Cautelare in corso di causa:

Non consente di aggirare le maturate preclusioni assertive ed istruttorie (C. 14338/2009).

I documenti depositati nel corso di un procedimento cautelare instaurato in pendenza del giudizio di merito sono utilizzabili anche in quest'ultimo processo, purché la relativa produzione sia avvenuta prima che in esso siano maturate le preclusioni istruttorie (C. 13631/2017).

Parti contumaci, non va loro notificato il ricorso cautelare in quanto la domanda cautelare non costituisce una domanda nuova (C. 4814/1998).



INDICAZIONE CAUSA DI MERITO

Conseguenze mancata indicazione?

TESI RESTRITTIVA: inammissibilità **TESI PREFERIBILE:** nullità sanabile attraverso la rinnovazione o integrazione del ricorso

Nel corso del procedimento cautelare deve escludersi la possibilità di mutare l'originaria domanda (T. Firenze 27.5.1995).

Ferma invece la possibilità di **ampliare il petitum nella causa di merito**: «Essendo il giudizio di merito autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo; ne consegue che nella fase di merito ben possono intervenire ulteriori parti, sia in via adesiva che autonoma, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio» (C. 22830/2010).

È stata riconosciuta la possibilità di **contro domande cautelari** in via riconvenzionale (C. 6103/1994).



REGOLA: PROVVISORIETÀ

Non decisorietà: lo scopo del procedimento cautelare è ottenere l'ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Inidoneità ad acquistare forza di cosa giudicata, art. 669 *octies*, u.c., c.p.c.

Funzionale a permanere sino alla pronuncia del provvedimento definitivo



ECCEZIONE: CAUTELARI AD EFFETTI ANTICIPATORI

Art. 669 *octies*, comma 6, c.p.c.: «Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669 *novies* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell'art. 1137, quarto comma, del codice civile* ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito».

* aggiunta del d.lgs. n. 149/2022



ECCEZIONE: CAUTELARI AD EFFETTI ANTICIPATORI

Art. 669 octies, comma 6, c.p.c.: anticipano gli effetti satisfattivi del provvedimento definitivo e determinano l'attenuazione della strumentalità con riguardo ai provvedimenti cautelari anticipatori.

RICADUTE APPLICATIVE:

- intento deflattivo;
- facoltatività del giudizio di merito;
- ultrattatività della cautela rispetto all'estinzione del giudizio, ma non sono comunque idonei a passare in giudicato.



COMPETENZA

Competenza anteriore alla causa

669 ter c.p.c.: Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.

Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.

Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento



COMPETENZA

La mancata proposizione dell'eccezione di incompetenza in sede cautelare non si traduce nel **radicamento della competenza anche per il merito dinanzi all'Ufficio adito** con il ricorso cautelare perché nel rito cautelare non operano le preclusioni di cui all'art. 38 c.p.c. (C. 2505/2010 e C. 24869/2010).

Tuttavia C. 11949/2015 sembra imporre onere di contestazione della competenza già in sede cautelare



DETERMINAZIONE GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO

In caso di accoglimento della domanda cautelare (confermato in sede di reclamo), seguito da rituale inizio del giudizio di merito, ai fini dell'individuazione del giudice preventivamente adito deve necessariamente tenersi conto della **data di instaurazione del procedimento cautelare**, atteso l'inequivocabile collegamento che la norma impone tra ordinanza di accoglimento e causa di merito anche in base al testo dell'art. 669 *octies*, sesto comma, c.p.c., aggiunto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, per i provvedimenti cautelari ivi previsti, ha attenuato, ma non escluso, il vincolo di strumentalità tra la misura ed il giudizio di merito, e considerando, altresì, come la proposizione della domanda cautelare "ante causam" al giudice competente a conoscere del merito, ex art. 669 ter c.p.c., preannunci una scelta processuale che, per il principio di autoresponsabilità e di affidamento processuale, vincola la parte ricorrente e onera quella resistente ad eccepire l'incompetenza già in sede cautelare (C. 11949/2015).



COMPETENZA

Competenza in corso di causa

669 quater, comma 1, c.p.c.: Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Eccezioni:

- cause di competenza del giudice di pace => tribunale
- arbitrato => al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito
- pendenza del termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado => giudice che ha pronunciato la sentenza
- trasferimento dell'azione civile in sede penale



PROCEDIMENTO 669 SEXIES

Modello ordinario => comma 1: decisione dell'istanza cautelare a seguito del contraddittorio.

Contraddittorio differito => comma 2: decisione presa *inaudita altera parte* quando la convocazione della parte potrebbe «*pregiudicare l'attuazione del provvedimento*» e udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento.

Se decreto di fissazione udienza non è notificato => inefficacia del provvedimento assunto i.a.p. - non luogo a provvedere sull'istanza cautelare.

Non è prevista la comunicazione del decreto di fissazione d'udienza al ricorrente (C. 19514/2005).



ISTRUTTORIA

669 *sexies*, comma 1, c.p.c.: «Omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio», il giudice procede «agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e fini del provvedimento».

Si potranno pertanto svolgere ispezioni di cose e di luoghi, espletare l'interrogatorio libero delle parti, assumere sommarie informazioni, chiedere informazioni ad uffici pubblici.

Le prove raccolte nella fase cautelare potranno essere utilizzate come **argomenti di prova** nel successivo giudizio di merito, costituendo quest'ultimo un autonomo giudizio rispetto al primo (assenza giudicato, 669 *octies*, u.c. c.p.c.).



ASSETTO PROBATORIO

«Omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio» significa **istruttoria deformalizzata** => assenza di predeterminazione legale delle forme e dei termini.

La tesi preferibile è quella di ritenere che per la valutazione del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* occorra avere riguardo al riparto dell'onere della prova proprio anche del giudizio di merito.

La deformalizzazione riguarda le modalità, le forme ed i termini attraverso cui si svolge l'istruttoria ma non può tradursi nella possibilità di ammettere prove al di là dei limiti di ammissibilità stabiliti dal c.c., es. artt. 2721 e ss. c.c.



C.T.U.

È compatibile la C.T.U. in sede cautelare?

Tesi restrittiva => incompatibilità ontologica con il procedimento cautelare, in ragione dei tempi e delle finalità della cautela.

Tesi possibilista => ammessa la C.T.U. quando vi è già forte evidenza del *fumus* della cautela e non servono accertamenti lunghi e complessi.

Tesi intermedia => ammesso nel procedimento cautelare deformatalizzato un parere sommario di un esperto tecnico



QUERELA DI FALSO, DISCONOSCIMENTO E ISTANZA DI VERIFICAZIONE

L'opinione prevalente ritiene che si tratti di strumenti **incompatibili** con la fisionomia del procedimento cautelare.

QUID IURIS se una scrittura è disconosciuta in fase cautelare?

Non potrà essere posta a fondamento della decisione sul provvedimento cautelare ma il giudice del cautelare conserva il potere di valutare *incidenter tantum* la verosimiglianza della pretesa azionata.



PROVVEDIMENTO NEGATIVO

669 *septies* c.p.c.:

L'ordinanza di incompetenza **non preclude la riproposizione** della domanda.

L'ordinanza di rigetto **non preclude la riproposizione** dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino **mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto**.

Se l'ordinanza di incompetenza o di rigetto è pronunciata **prima dell'inizio della causa di merito**, con essa il giudice **provvede definitivamente sulle spese** del procedimento cautelare.

La condanna alle spese è immediatamente esecutiva.



INCOMPETENZA

In ragione della riproponibilità della domanda cautelare:

- si esclude l'operatività del meccanismo della riassunzione;
- non v'è l'obbligo per il giudice *a quo* di indicare il giudice del cautelare ritenuto competente (art. 50 c.p.c.);
- inapplicabilità del **regolamento di competenza** come anche del **regolamento preventivo di giurisdizione**.

«Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, se proposto a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione resa dal giudice del reclamo cautelare in un procedimento d'urgenza "ante causam" ai sensi dell'art. 700 c.p.c., è inammissibile finché l'istante non abbia iniziato il giudizio di merito, nel quale si determina l'oggetto del procedimento e sorge l'interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire; né è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, non avendo il predetto provvedimento carattere decisorio e definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione» (C.S.U. 19368/2023).



RIGETTO

Per la riproposizione della domanda in caso di rigetto occorre **mutamento delle circostanze** (sopravvenienze) o che siano **dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto**.

Cosa s'intende per nuove ragioni di fatto o di diritto? Nozione di **giudicato cautelare**.



GIUDICATO CAUTELARE

Cosa s'intende per nuove ragioni di fatto o di diritto?

Prima tesi: copre solo il dedotto e non anche il deducibile, ANCHE CIRCOSTANZE PREESISTENTI E NON DEDOTTE (rischio di diluizione della difesa).

Seconda tesi: copre anche il deducibile, salvo si tratti di CIRCOSTANZE PREESISTENTI MA NON CONOSCIBILI prima della definizione del primo procedimento cautelare (*ratio: ragionevole durata del processo*). Preferibile => coordinamento con l'art. 669 *decies* c.p.c. che consente la modifica o la revoca della misura cautelare sia a fronte di mutamenti delle circostanza sia a fronte di FATTI ANTERIORI quando la loro conoscenza sia stata acquisita successivamente al provvedimento della cui modifica si controverte fornendo prova del momento in cui si è venuti a conoscenza => UNICITA' DELLA NOZIONE DI GIUDICATO CAUTELARE (T. Napoli 5 marzo 2013).



INTRODUZIONE GIUDIZIO DI MERITO

669 *octies*, commi 1-4, c.p.c.:

- «L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un **termine perentorio** non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salvo l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669 *novies*.
- In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
- Il **termine decorre** dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione»).



DECORRENZA DEL TERMINE

669 octies, comma 4, c.p.c.: «Il **termine decorre** dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua **comunicazione**».

TERMINE E RECLAMO: anche nel caso di reclamo il giudizio di merito deve essere iniziato a decorrere dal termine fissato nell'ordinanza reclamata e, quindi, il termine decorre dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione (C. 18152/2006).

Il termine per l'introduzione del giudizio di merito non va fissato quando il procedimento cautelare si sia concluso con una pronuncia di **cessazione della materia del contendere** (C. 22751/2013).



DECORRENZA DEL TERMINE

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA:

Prima tesi: il giudizio di merito deve comunque essere introdotto entro il termine di 60 gg.

Seconda tesi: il giudizio di merito può introdursi DOPO L'INFRUTTUOSO SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE in ragione dell'applicabilità dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, la proposizione della domanda di mediazione produce su prescrizione e decadenza i medesimi effetti della domanda giudiziale. Il termine sarebbe quindi interrotto e rimarrebbe sospeso sino alla conclusione della mediazione, cominciando a decorrere una volta conclusa.

La seconda tesi appare preferibile anche perché rispecchia la ratio seguita in materia di controversie di lavoro dall'art. 669 octies, comma 4, c.p.c. per cui il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile.



ATTUAZIONE

669 duodecies c.p.c.:

«Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito».



ATTUAZIONE CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME DI DENARO

Sono richiamati, in quanto compatibili, gli artt. 491 e ss. c.p.c.:

- l'attuazione, dunque, inizia con il pignoramento (non serve notifica del precezzo secondo i più);
- sotto la direzione del giudice dell'esecuzione, secondo le forme dell'espropriazione;
- la scelta del tipo di espropriazione è rimessa al creditore;
- è fatta salva la proponibilità delle opposizioni ex artt. 615 comma 2 ed ex art. 617, comma 2, c.p.c. (diversamente dall'attuazione di altri provvedimenti cautelari in cui è espressamente esclusa la loro ammissibilità).



ATTUAZIONE OBBLIGHI DI FARE E NON FARE E OBBLIGHI DI CONSEGNA E RILASCIO

La cognizione spetta al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare ed è una cognizione circoscritta alle modalità attuazione concreta senza margini di cognizione in ordine al *quid* della misura (solo *quomodo*), altrimenti dovrebbe ricorrere la revoca o la modifica della cautela, art. 669 *decies* c.p.c. o, se in termini, il reclamo, art. 669 *terdecies* c.p.c. Il Giudice che ha emanato il provvedimento è inteso non come persona fisica ma come Ufficio (C. 15761/2014).

Laddove la fase di merito sia stata già iniziata e sia stato designato il magistrato incaricato della trattazione (che può non identificarsi necessariamente con quello della cautela) anche l'attuazione sarà trattata da quest'ultimo, in attuazione del principio dell'assorbenza dei poteri del giudice del merito.

Se il provvedimento sia stato reclamato, l'individuazione del giudice dell'attuazione tra quello originario e quello successivo **dipende dall'esito del reclamo stesso**, se il provvedimento impugnato sia stato in parte riformato o se la cautela sia stata concesso dal Collegio, quest'ultimo (prima dell'inizio della causa di merito e della designazione del magistrato assegnatario) sarà il giudice competente per l'attuazione. Se, invece, il reclamo sia stato respinto, resterà competente il giudice che ha originariamente concesso la misura o il giudice del merito successivamente designato.



ATTUAZIONE OBBLIGHI DI FARE E NON FARE E OBBLIGHI DI CONSEGNA E RILASCIO

Non v'è un concorso con l'esecuzione di cui agli artt. 612 e ss. c.p.c. o con quella di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c. in quanto non si apre un vero e proprio processo esecutivo, seppure il giudice della cautela possa richiamare, in concreto, il procedimento esecutivo nel dare le concrete modalità di attuazione.

«L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare **non avvia**, sulla base di un titolo esecutivo, **un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare** in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni; ne **consegue che le eccezioni sollevate dalla parte tenuta all'osservanza del provvedimento non hanno natura di opposizione agli atti esecutivi ma vanno fatte valere nel giudizio di merito e ne consegue, altresì, che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nel cui ambito è stato emesso» (C. 5010/2008; C. 15761/2014).**



INAMMISSIBILITÀ OPPOSIZIONI 615-617

Nell'ambito del procedimento *ex art. 669 duodecies* non sono ammesse le opposizioni agli atti esecutivi *ex art. 617 c.p.c.*, poiché tutte le questioni sono decise direttamente dal giudice dell'attuazione, né è ammessa l'opposizione all'esecuzione *ex art. 615 c.p.c.*, poiché le contestazioni che investono l'esistenza del diritto sostanziale non possono che essere le stesse che formano oggetto del giudizio di merito.



ATTUAZIONE PROVVEDIMENTO EX ART. 700 C.P.C.

«In tema di attuazione di provvedimenti ex art. 700 c.p.c., le **contestazioni** relative alla portata sostanziale del provvedimento cautelare non hanno natura di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, ma vanno proposte al giudice della causa **di merito**, la cui decisione è sindacabile in appello e in sede di legittimità per motivi concernenti l'accertamento compiuto e l'ordine impartito dal giudice nel provvedimento della cui attuazione si tratta, al fine di stabilire se questa sia conforme ai principi che regolano tale giudizio, nonché funzionale alla concreta attuazione del comando ivi formulato e se il procedimento interpretativo sia immune da vizi logici o errori di diritto» (C. 17426/2022).



OBBLIGHI DI FARE INFUNGIBILI

La Giurisprudenza propende per ammettere la tutela cautelare anche per obblighi di facere infungibili, attraverso il ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, sulla scorta che:

- è possibile la spontanea esecuzione;
- oppure è possibile chiedere la tutela risarcitoria in caso di mancato adempimento spontaneo => con l'introduzione dell'art. 614 bis c.p.c. è possibile chiedere una misura coercitiva indiretta.



RECLAMO IN SEDE DI ATTUAZIONE

«È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso i provvedimenti negativi emessi all'esito della fase promossa per l'attuazione di provvedimenti cautelari (nella specie ordinanza di rigetto dell'istanza di esecuzione del sequestro conservativo); avverso i predetti provvedimenti è, invece, ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.» (C. 4497/2009).

«Il provvedimento emesso dal giudice monocratico, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., per regolare l'attuazione delle misure cautelari è impugnabile mediante reclamo al collegio anche relativamente alla pronuncia sulle spese. Contro tale provvedimento, invece, è inammissibile il ricorso per cassazione, essendo esso privo del carattere della decisoriaità e, quindi, non idoneo al giudicato» (C. 10758/2019).



MISURE COERCITIVE INDIRETTE

Art. 614 bis c.p.c.: «Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento».

È ammesso in sede cautelare l'art. 614 bis c.p.c.: applicabilità anche a fronte di misure cautelari aventi ad oggetto un facere come strumento di coercizione indiretta all'adempimento spontaneo.



RECLAMO

Art. 669 *terdecies* c.p.c.: «Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.

Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Quando il provvedimento cautelare è stato emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte d'appello più vicina.

Il procedimento è disciplinato dagli articoli 737 e 738».



AMBITO DI APPLICAZIONE

Avverso il reclamo non è possibile ricorrere in Cassazione, carattere non definitivo della decisione cautelare.

Corte cost. n. 253/1994 => **generalizzazione del controllo** per tutti i provvedimenti cautelari (prima solo per le ordinanze di accoglimento) anche per i provvedimenti di rigetto.



CARATTERISTICHE

Corte cost. n. 1193/1998 => RECLAMO QUALE FASE DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE - strumento a carattere devolutivo sostitutivo - mezzo di riesame pieno - tutto il materiale del giudice a quo passa al giudice del reclamo - il giudice del reclamo non è vincolato ai motivi dedotti trattandosi di sviluppo ulteriore dell'unico procedimento cautelare - sufficiente la riproposizione delle deduzioni della prima fase - i motivi sopravvenuti devono essere proposti nel reclamo - poteri istruttori del Collegio pieni e ricoprendono assumere informazioni e acquisire nuovi documenti - divieto di rimessione al primo giudice.



NOTIFICA

Il decreto di fissazione d'udienza deve essere notificato alla controparte nel termine in esso stabilito.

MANCATA NOTIFICA NEL TERMINE:

- improcedibilità nel caso di omessa notificazione;
- nullità sanabile in caso notificazione nulla con richiamo all'art. 291 c.p.c. => assegnazione nuovo termine per notificare.

La notifica va effettuata al difensore costituito e non alla parte personalmente.



SPESE

669 *septies*, comma 2, c.p.c.: in caso di ordinanza di **incompetenza** o di **rigetto** **ANTE CAUSAM** => regolamentazione delle spese;

669 *octies*, comma 7, c.p.c.: **ANTE CAUSAM** provvedimenti cautelari **anticipatori** => regolamentazione delle spese di lite

ANTE CAUSAM conservativi, provvedimento di conferma dell'accoglimento del primo giudice o di accoglimento in sede di reclamo, non vanno liquidate stante l'onere di iniziare il giudizio di merito - conferma del rigetto, in quel caso spese sul doppio grado del giudizio.

Quando si tratti di provvedimenti **IN CORSO DI CAUSA**, la regolamentazione delle spese di lite spetta al giudice del merito.



RICORSO STRAORDINARIO PER CASSAZIONE

Non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione non avendo il provvedimento cautelare carattere decisorio e definitivo, neppure in ordine alla giurisdizione (C.S.U. 19368/2023).

Non è consentito ex art. 111 Cost. il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi di un procedimento cautelare *ante causam* (C.S.U. 16764/2022).



QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Corte cost. 150/2012: «Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata in sede cautelare, qualora il giudice non abbia provveduto sulla domanda ovvero quando abbia concesso la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere del quale il giudice fruisce in tale sede (*ex plurimis*, sentenza n. 151 del 2009; ordinanza n. 307 del 2011)».



RINVIO PREGIUDIZIALE

Cass. 11399/2024: «Il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 363 bis c.p.c., in presenza di tutte le condizioni previste dalla disposizione, può riguardare anche questioni di diritto che sorgono nei procedimenti cautelari *ante causam* o in corso di causa».



RECLAMO INCIDENTALE

- È ammissibile
- Anche se tardivo quando l'interesse alla proposizione sorga dalla proposizione stessa del reclamo
- Ratio: intento deflattivo

A wide-angle photograph of a rural landscape. In the foreground, there's a field of tall, green grass or young crops. Beyond it, several rolling hills covered in similar vegetation stretch towards the horizon. The sky is a clear, pale blue with a few wispy white clouds. A prominent feature is a large, thin rectangular frame with a bright yellow border, which encloses the central text.

LA TUTELA POSSESSORIA



LE AZIONI POSSESSORIE

Art. 703 c.p.c. => le domande di reintegrazione (Art. 1168 c.c.) e di manutenzione (Art. 1170 c.c.) nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell'art. 21 c.p.c.

L'art. 703, comma 2, c.p.c. fa un generale rinvio agli artt. 669 bis e ss.

Ai sensi del novellato art. 703, emanata l'ordinanza possessoria, ciascuna parte **può** chiedere la fissazione dell'udienza per la **prosecuzione** del giudizio di merito (non "l'inizio" come recita l'art. 669 octies), infatti, occorre presentare solo istanza per la prosecuzione.



ART. 1168 C.C.

*"Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.
Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione".*

Art. 1169 c.c.: domanda esperibile anche contro l'acquirente nel possesso del bene e che è a conoscenza dell'avvenuto spoglio.



ART. 1168 C.C.

La norma va interpretata comprendendo tra i soggetti legittimati anche il c.d. detentore qualificato, cioè chi detiene nell'interesse proprio e in forza di un titolo (conduttore: C. 18486/2014).

Al detentore qualificato va riconosciuta la legittimazione alla proposizione della reintegra verso i terzi e anche verso il possessore.

Al detentore non qualificato (che detiene nell'interesse del possessore) va riconosciuta la legittimazione alla reintegra verso i terzi, non verso il possessore (C. 99/2013).

Legittimato è l'erede posto che il possesso del *de cuius* continua nell'erede, anche in mancanza di materiale apprensione del bene (C. 11914/2000).

Art. 460 c.c. => consente l'esercizio delle azioni possessorie anche al chiamato all'eredità, senza che ciò comporti accettazione.



ART. 1170 C.C.

"Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente".



ART. 1170 C.C.

L'azione di manutenzione è data al possessore e richiede il possesso ultrannuale non violento e non clandestino.

Il requisito dell'ultrannualità del possesso condiziona soltanto la proposizione dell'azione di manutenzione non quella di reintegro, per la quale è richiesta solo l'infrannualità dello spoglio (C. 4820/1985).



DECADENZA

In base ai principi generali sulla distribuzione dell'onere della prova, colui che agisce con l'azione di reintegrazione ha l'onere di fornire la prova del proprio possesso, dell'avvenuto spoglio e, laddove contestata dal resistente, della tempestività della domanda, trattandosi di presupposto necessario all'esercizio dell'azione.

Il decorso del termine di decadenza di cui all'art. 1168 c.c. non è però rilevabile d'ufficio dal giudice vertendosi in materia di diritti disponibili, ma deve essere eccepito dalla parte interessata (2969 c.c.; C. 5841/2006).

Il termine annuale va determinato con riferimento alla data di deposito del ricorso.

Se vi sono più condotte di spoglio distanziate nel tempo, solo se collegate tra loro, il termine decorre dal primo spoglio (C. 13116/2007; C. 636/2003).



IL POSSESSO TUTELATO

L'azione di reintegrazione è concessa a tutela di qualsiasi possesso, anche se illegittimo, abusivo o di malafede, purché abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale e il potere di fatto non venga esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (*C. 1274/1999*).

Ogni questione riguardante la legittimità del possesso, in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo, resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad *colorandam possessionem* (*C. 10925/2024*).



IL POSSESSO TUTELATO

Nel giudizio possessorio l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale.

Ne consegue che il **giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio** avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori (*C. 10925/2024*).



I PRESUPPOSTI

L'azione di reintegrazione del possesso presuppone, da un lato, in capo a chi lamenti di essere stato spossessato, la sussistenza di una situazione di fatto corrispondente all'esercizio di un diritto reale sulla cosa, dall'altro, in capo allo *spoliator*, la sussistenza dell'elemento oggettivo dello spoglio, il quale si concreta nella privazione o anche nell'impedimento dell'esercizio del possesso, con i caratteri della clandestinità o della violenza, nonché dell'elemento soggettivo dell'*animus spoliandi*.

Per quanto concerne il primo di tali presupposti, va ricordato che il "possesso" consiste nel «potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale» (art. 1140, comma 1, c.c.).



PROVA A CARICO DEL RICORRENTE

Il ricorrente deve provare due elementi:

- quello di **carattere oggettivo**, consistente nel dato di fatto della privazione totale o parziale del possesso, che restrin ga o riduca le facoltà inerenti al potere sulla cosa;
- quello di **carattere soggettivo**, consistente nell'*animus spoliandi*, che è insito nella volontarietà delle limitazioni arredate al possesso altrui, ossia nell'alterazione dello stato preesistente, senza necessità di intenzioni specifiche (C. 13218/2005).

Al fine della configurazione dell'*animus spoliandi*, è irrilevante il convincimento dell'agente di esercitare un proprio contrapposto diritto (C. 2667/2001).



SPOGLIO VIOLENTO

Non è necessaria una manifestazione di violenza materiale, essendo sufficiente qualsiasi azione che produca la **violazione del possesso** contro la volontà del possessore (C. 1131/1993).

In particolare, è stata ritenuta "spoglio violento" anche la privazione del godimento della cosa contro la volontà del possessore, espressa o tacita, mediante **alterazione dello stato di fatto** in cui si trova il possessore; ciò indipendentemente dalla convinzione dell'agente, mentre la volontà del possessore contraria allo spoglio è esclusa soltanto da circostanze univoche e incompatibili con l'intento di contrastare l'illecito e non può superarsi la presunzione per il semplice silenzio (C. 1204/1999).



SPOGLIO CLANDESTINO

In caso di spoglio clandestino l'istante deve dimostrare soltanto la clandestinità dell'atto violatore del possesso e la data della scoperta di esso da parte sua, iniziando a decorrere il **termine annuale** di decadenza **dal momento in cui cessa la clandestinità** e lo spossessato viene a conoscenza dell'illecito, o sia in condizione di averne conoscenza facendo uso della normale diligenza; resta, invece, a carico del convenuto spoliatore l'onere di provare l'intempestività dell'azione rispetto all'epoca di conoscenza o di conoscibilità dello spoglio (C. 20228/2009).



PROVA DEL POSSESSO

*Eccezione feci sed iure feci => L'elemento soggettivo dello spoglio non sussiste qualora quest'ultimo sia accompagnato dalla **convinzione di esercitare il proprio possesso (ius possessionis)**.*

*Nei giudizi possessori, l'eccezione *feci sed iure feci* non è ammissibile quando tenda a far valere non già lo *ius possessionis*, cioè la sussistenza del possesso nello spoliatore, ma lo *ius possidendi* ovvero il **diritto di possedere** (C. 2991/2019).*



PROVA DEL POSSESSO

Per la prova del possesso è necessario provare una relazione di fatto con il bene (attraverso, principalmente, l'assunzione di sommarie informazioni dagli informatori).

L'esame dei titoli può essere consentito solo "ad colorandam possessionem", cioè al solo fine di individuare il diritto al cui esercizio corrisponde il possesso o comunque di determinare meglio i contorni del possesso già altrimenti dimostrato, e non anche per ricavare la prova del possesso dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente, né per escludere l'esistenza del già accertato potere di fatto (C. 24026/2004). È infatti in discussione esclusivamente il fatto storico dell'esistenza del corrispondente potere di fatto sulla cosa.

Compossesso: ricorre lo spoglio quando l'atto compiuto dal compossessore abbia travalicato i limiti del compossesso impedendo l'uso paritario della *res* agli altri compossessori (C. 14878/2002)⁶⁷



SERVITÙ

Ai fini della tutela del possesso di una servitù, per accertare e qualificare la relazione di fatto instauratasi tra il ricorrente e il fondo che si assume servente, non è sufficiente avere riguardo alla pratica dell'anno precedente come, invece, prevede l'art. 1066 c.c. dovendosi valutare l'intera relazione di fatto, così come si è sviluppata nel tempo (C. 16956/2002).



SERVITÙ DI PASSAGGIO

Non ricorrono gli estremi dello spoglio quando l'esercizio da parte del proprietario della facoltà riconosciutagli dalla legge di chiudere il proprio fondo si attua in maniera tale da consentire agli eventuali possessori del libero passaggio attraverso il medesimo, di continuare di fatto il possesso corrispondente alla servitù di passaggio (C. 1825/2000).

Analogamente l'installazione di un cancello sul fondo gravato da servitù di passaggio non costituisce spoglio se, salvo un trascurabile disagio, non impedisce l'ingresso e il transito al proprietario del fondo dominante ovvero non diminuisce apprezzabilmente l'*utilitas* della servitù (C. 12949/2000).

Compie un atto di spoglio il proprietario di una strada che, dopo aver cambiato la serratura del cancello posto al suo ingresso, rifiuti di consegnare le nuove chiavi a coloro che da tempo esercitano sulla stessa una servitù di passaggio (C. 14819/2014).



BENI DEMANIALI

Per il disposto dell'art. 1145, comma 2, c.c. **nei rapporti tra privati è esperibile l'azione di reintegro** anche rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio ed ai beni degli enti pubblici territoriali ad essi equiparati, senza che occorra che l'esercizio del possesso corrisponda ad un uso speciale od eccezionale del bene demaniale (C. 15289/2001).

La controversia possessoria fra privati riguardante un bene appartenente al demanio pubblico non coinvolge la P.A. e, pertanto, non pone alcuna questione di giurisdizione (C. 737/2000).



ATTUAZIONE

Conformemente a quanto detto in merito all'art. 669 duodecies c.p.c.:

«L'interdetto possessorio, a differenza della sentenza resa nella successiva fase di merito, non è suscettibile di esecuzione forzata ma solo di attuazione, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., con la conseguenza che è **inammissibile sia l'intimazione del precetto sia la proposizione di opposizioni** allo stesso, dovendo proporsi ogni contestazione al giudice che ha emanato il provvedimento» (C. 27392/2022).

A chiarimento e superamento delle precedenti pronunce che discutevano sulla notifica del titolo e del precetto.

Non deve essere seguita la disciplina normativa dell'esecuzione forzata relativa agli obblighi di fare stabilita negli artt. 612 - 614 c.p.c., pertanto, non è necessaria la notificazione del precetto con la conseguenza che le spese sostenute per la sua eventuale intimazione non sono ripetibili (C. 6621/2008).



ATTUAZIONE

C. 27392/2022:

- il provvedimento di reintegrazione nel possesso è assimilabile ad una misura cautelare anticipatoria, avente per oggetto un obbligo di fare che si attua nelle forme dell'art. 669 *duodecies* c.p.c. e non osservando il procedimento esecutivo;
- il provvedimento cautelare avente ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare, non fare, *si attua, non si esegue*;
- è demandato al giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il controllo sull'attuazione degli obblighi di consegna, di rilascio, di fare o di non fare nonché la determinazione delle modalità con le quali la stessa deve avvenire, risolvendo difficoltà e contestazioni; ogni altra questione dovrà essere posta nel giudizio di merito;



ATTUAZIONE

C. 27392/2022:

- l'attuazione non deve seguire le formalità del processo esecutivo, a partire dalla notifica del preceitto quale atto preparatorio e preliminare rispetto al processo esecutivo, che ha inizio con il pignoramento (nell'espropriazione forzata), con la notifica del preavviso di rilascio (nell'esecuzione per consegna o rilascio) e con il ricorso al giudice dell'esecuzione per determinare le modalità con cui deve essere eseguita coattivamente una sentenza di condanna per la violazione di un obbligo di fare o di non fare;
- laddove il preceitto venga non di meno notificato, le relative spese non sono ripetibili;
- notificato erroneamente un preceitto, la contestazione a tale atto può essere proposta solo nell'ambito dello stesso giudizio possessorio ex art. 669 duodecies e non opponendosi all'esecuzione o agli atti esecutivi, che presuppongono l'introduzione di un processo esecutivo: le deduzioni svolte da chi subisce l'iniziativa del beneficiario di un provvedimento cautelare assumono la natura di eccezioni che possono al più sollecitare l'esercizio dei poteri di revoca, modifica o integrazione del provvedimento spettanti al giudice che dirige l'attuazione;



ATTUAZIONE SENTENZA DI MERITO

C. 27392/2022:

Diverso è il caso in cui viene portata in esecuzione la sentenza di merito del procedimento cautelare, che abbia confermato (in realtà assorbito) il provvedimento di reintegrazione interinale e condannato il convenuto a un obbligo di non fare o di rilasciare: in questo caso **l'esecuzione ammessa è quella ordinaria** e si svolge in base alla sentenza, non all'interdetto, sentenza stavolta resa all'esito di un giudizio a cognizione piena che, in quanto tale, è titolo esecutivo da azionare nelle relative forme.



MERITO POSSESSORIO

C. 32350/2022:

In tema di tutela possessoria, il procedimento possessorio, come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur diviso in due fasi, **conserva la sua struttura unitaria**, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta, perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale, sicché l'**istanza di prosecuzione non deve essere notificata al contumace**, non essendo introduttiva di un nuovo giudizio, né essendo tale incombenza prevista dall'art. 292 c.p.c.



MERITO POSSESSORIO

C. 23860/2023:

Nel giudizio possessorio - articolato in due fasi, l'una, necessaria, di natura sommaria, e l'altra, eventuale, a cognizione piena, quale prosecuzione della prima ed avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria - è inammissibile la richiesta di assunzione di prove testimoniali effettuata nella seconda fase, ove sia stata omessa l'indicazione dei nominativi dei testi, in quanto il giudizio di merito possessorio, quanto ad oggetto ed istruttoria, deve svolgersi con le garanzie e nel rispetto delle norme del processo ordinario di cognizione, tra cui quella di cui all'art. 244 c.p.c., essendo l'indicazione dei testi necessaria per consentire alle parti di eccepire eventuali incapacità a testimoniare e per articolare la prova contraria, dovendo peraltro escludersi che detta indicazione possa essere tratta dal ricorso possessorio, in assenza di esplicito richiamo.



DIVIETO DI PETITORIO

C. 24236/2022:

In tema di giudizio possessorio, il divieto di proporre giudizio petitorio, previsto dall'art. 705 c.p.c., riguarda il solo convenuto nel giudizio possessorio, trovando la propria "ratio" nell'esigenza di evitare che la tutela possessoria chiesta dall'attore possa essere paralizzata, prima della sua completa attuazione, dall'opposizione diretta ad accertare l'inesistenza dello "ius possidendi"; diversamente, l'attore in possessorio può proporre azione petitoria, anche in pendenza del medesimo giudizio possessorio, dovendosi interpretare tale proposizione come finalizzata ad un rafforzamento della tutela giuridica, e non già come rinuncia all'azione possessoria. Detta facoltà, tuttavia, non può essere esercitata nello stesso giudizio possessorio, ma soltanto con separata iniziativa, introducendo la domanda petitoria una "causa petendi" e un "petitum" completamente diversi, dal che deriva l'inammissibilità della stessa se proposta dall'attore nella fase di merito del procedimento possessorio, la quale costituisce mera prosecuzione della fase sommaria

GRAZIE

Annalisa Fanini

